

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CARBONE (dirigente della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA' PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 4911/776pf06-07/AM/ma del 22.5.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 22.5.2008, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del Signor Angelo Carbone per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS anche in relazione al regolamento A.DI.SE. pubblicato sul C.U. FIGC n.61/A del 13 Giugno 1991, e con il conseguente deferimento della società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., per responsabilità oggettiva, a causa dei fatti ascritti al Signor Angelo Carbone, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (per Angelo Carbone: pena base dell'inibizione per mesi due ridotta a quaranta giorni; per la soc. Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.: pena base dell'ammenda di euro 4.500,00, ridotta ad euro 3.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dispone l'applicazione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) nei confronti del Signor Angelo Carbone e dell'ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della soc. Pro Patria Gallaratese GB S.r.l..

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(349) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER VERCELLONE (dirigente della Soc. AC Cuneo 1905 Srl) E DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 Srl (nota n. 5302/780pf06-07/AM/en del 5.6.2008)**

**1. Il deferimento**

Con provvedimento del 5.6.2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Valter Vercellone, qualificato come direttore sportivo della A.C. Cuneo 1905 Srl, per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione a presunte violazioni del Regolamento A.DI.SE., e la A.C. Cuneo 1905 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS, per la condotta antiregolamentare posta in essere dal Signor Valter Vercellone. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Valter Vercellone faceva pervenire una sua memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il Signor Valter Vercellone e dell'ammenda di €5.000,00 per l'A.C. Cuneo 1905 Srl.

**2. I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento scaturisce da un'indagine posta in essere dalla Procura federale a seguito di una denuncia sporta dalla A.DI.SE. Nella denuncia veniva evidenziato che il Signor Valter Vercellone esercitava nell'interesse della A.C. Cuneo 1905 Srl l'attività di Direttore Sportivo, pur non essendo iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi, così come previsto dal relativo regolamento, pubblicato sul C.U. FIGC del 13-6-1991 n°61/A, oltre che nel sito internet [www.figc.it](http://www.figc.it).

A giudizio della Commissione, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte dalla Procura federale, nonché dall'odierno dibattimento, risulta che il Signor Valter Vercellone ha di fatto esercitato le funzioni di direttore sportivo per conto della A.C. Cuneo 1905 Srl per un certo periodo di tempo.

A tale comportamento consegue la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al regolamento del riguardante l'elenco speciale dei direttori sportivi.

Di conseguenza la A.C. Cuneo 1905 Srl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni poste in essere dal Signor Valter Vercellone,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Valter Vercellone la sanzione dell'inibizione per mesi tre e alla A.C. Cuneo 1905 Srl la sanzione dell'ammenda pari a € 5.000,00 (cinquemila/00).

**(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CHIOVARO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. USD Albianese), PAOLO MURA (dirigente della Soc. ASD FO.CE. VARA) E DELLA SOCIETA' ASD FO.CE. VARA (nota n. 4194/561pf07-08/MS/en del 16.4.2008)**

La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare Nicholas Chiovaro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società USD Albianese; il sig. Mura Paolo, dirigente della società A.S.D. FO.CE. VARA, la società A.S.D. FO.CE. VARA, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte.

Veniva accertato che nelle due gare del 1° e del 13 novembre 2007 Campionato Giovanile Provinciale la Società U.S.D. FO.CE. VARA aveva utilizzato il calciatore Chiovaro Nicholas, nato il 25 aprile 1993, non tesserato per tale società, bensì tesserato per la società USD Albianese con tessera n. 104205.

La Procura Federale, nell'udienza di discussione del deferimento, ha chiesto l'applicazione a carico dei deferiti delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi 4 per il calciatore Chiovaro Nicholas, inibizione di mesi 4 per il dirigente Mura Paolo; penalizzazione di 2 punti in classifica per la società A.S.D. FO.CE. VARA.

Nessuno dei deferiti è comparso, né ha contro dedotto.

Il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti acquisiti al procedimento la sussistenza dei fatti dedotti nel deferimento, per cui le violazioni ascritte ai deferiti sono state effettivamente compiute. Più in particolare, il deferimento del sig. Mura Paolo è connesso alle mansioni di dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S.D. FO.CE. VARA nelle due gare in oggetto; egli, svolgendo tale compito e sottoscrivendo le relative distinte, aveva dichiarato che i giocatori indicati, tra cui Chiovaro Nicholas, erano regolarmente tesserati,

P.Q.M.

commina al calciatore Chiovaro Nicholas la sanzione della squalifica per 4 giornate ufficiale di gara; al dirigente Mura Paolo quella dell'inibizione per mesi 4; alla società U.S.D. FO.CE. VARA quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella presente stagione nel campionato di competenza.

**(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COSMA TOMMASO SBIROLI (Presidente della Soc. AS Sport Five), JUNIOR GILBERTO DE OLIVEIRA (dirigente della Soc. AS Sport Five) E DELLA SOCIETA' AS SPORT FIVE (nota n. 2177/481pf/SP/ma dell'11.6.2007)**

La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare il sig. De Oliveira Junior Gilberto quale dirigente della AS Sport Five, il sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso quale presidente della AS Sport Five, la società A.S Sport Five, loro contestando la violazioni in epigrafe trascritte, perché in gare di campionato di serie A/2 girone B Calcio a 5 stagione 2006/2007 il sig. De Oliveira Junior Gilberto, tesserato dalla società quale dirigente accompagnatore, come tale indicato nelle distinte di gara, era stato di fatto utilizzato come allenatore, pur non essendo per di più iscritto in alcun albo o elenco del Settore tecnico.

La società Sport Five Calcio a 5 con nota 15 ottobre 2008 ha comunicato a questa CDN che il sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso è deceduto il 23 settembre 2007 e che il sig. De Oliveira Junior Gilberto si è allontanato dall'Italia sin dall'aprile 2007 senza comunicare il proprio recapito.

La Procura federale ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti del sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso, la squalifica di mesi 4 per il sig. De Oliveira Junior Gilberto, l'ammenda di € 500,00 per la A.S. Sport Five.

Il deferimento è fondato.

I fatti contestati risultano dagli atti acquisiti al procedimento.

Le sanzioni richieste appaiono congrue,

P.Q.M.

dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso; irroga al sig. De Oliveira Junior Gilberto la sanzione della squalifica per mesi 4 e alla società AS Sport Five quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente della Soc. US Ragusa Srl) E DELLA SOCIETA' US RAGUSA Srl (nota n. 1492/486pf/SP/mc del 4.4.2007)**

I fatti che costituiscono il presupposto dell'attuale deferimento possono così sinteticamente riassumersi.

La società Sambenedettese Calcio il 19 luglio 2005 trasmetteva al Settore tecnico FIGC il tesseramento del sig. Ortega Hector Alberto quale allenatore professionista di 1° categoria responsabile della prima squadra.

Il sig. Ortega Hector Alberto con propria dichiarazione scritta del 2 agosto 2005 comunicava al Settore Tecnico, alla Lega Professionisti Serie C ed alla società Sambenedettese Calcio le dimissioni dall'incarico, che egli definiva irrevocabili e con effetto immediato.

Tali dimissioni venivano accettate dalla società Sambenedettese Calcio a mezzo di dichiarazione scritta del 3 agosto 2005, anch'essa inviata al Settore tecnico ed alla Lega Professionisti Serie C, nonché al sig. Ortega Hector Alberto.

La Lega Professionisti Serie C prendeva atto delle dimissioni decorrenti dal 5 agosto 2005 e le trasmetteva al Settore tecnico per gli adempimenti di competenza.

La Società Sambenedettese Calcio il 13 dicembre 2005 faceva pervenire al Settore tecnico, che la riceveva il giorno successivo, una nota sottoscritta anche dal sig. Ortega Hector Alberto, con la quale si comunicava l'esonero di quest'ultimo dalla conduzione della prima squadra, avvenuto prima dell'inizio del campionato.

Il sig. Ortega Hector Alberto nel corso della stagione agonistica 2005/2006 si tesserava per la società U.S. Ragusa S.r.l. appartenente alla Divisione Campionato Nazionale Dilettanti in seguito ad esonero dalla società Sambenedettese Calcio, come risultava dal modulo dell'Ufficio tesseramenti in atti.

Allo scopo di verificare se il sig. Ortega Hector Alberto si era dimesso o era stato esonerato dall'incarico, l'Ufficio Indagini, su richiesta del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, accertava che il sig. Ortega Hector Alberto si era effettivamente dimesso dall'incarico presso la società Sambenedettese Calcio e che egli, solo dopo essersi reso conto che le dimissioni gli impedivano di assumere altro incarico di analoga natura nel corso della stessa stagione, aveva tentato di modificare le sue scelte cercando un possibile accomodamento, che salvaguardasse la possibilità d'esercizio della propria professione.

Tentativo che, secondo l'Organo inquirente, non era andato comunque a buon fine, atteso che la società Sambenedettese Calcio non aveva dato ufficialmente seguito al fax del 14 dicembre 2005 con il quale veniva comunicato l'esonero del sig. Ortega Hector Alberto dalla conduzione della prima squadra prima dell'inizio del campionato.

All'esito di tale accertamento, la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare il sig. Antoci Giuseppe presidente della società U.S. Ragusa srl e la società U.S. Ragusa srl per rispondere delle violazioni in epigrafe trascritte.

La Procura federale, dando atto che la posizione del sig. Ortega Hector Alberto era stato valutata con separato provvedimento, ha motivato il deferimento sulla responsabilità del sig. Antoci per aver tesserato in qualità di tecnico il sig. Ortega Hector Alberto già tesserato per altra società nella stessa stagione sportiva e sulla conseguente responsabilità diretta della società Ragusa.

Entrambi i deferiti hanno contro dedotto, respingendo gli addebiti e deducendo che il sig. Ortega Hector Alberto, sottoposto a deferimento avanti la Commissione Disciplinare del Settore tecnico, era stato prosciolto e che tale decisione escludeva la responsabilità della società Ragusa e del presidente della stessa, stante il rapporto di assoluta e ineludibile connessione tra la posizione dell'allenatore e quella della società.

La Procura federale, rilevato l'esito del procedimento a carico del sig. Ortega Hector Alberto, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.

Questa Commissione disciplinare ritiene di condividere le conclusioni della Procura federale seppur con motivazione parzialmente diversa.

Risulta dagli atti che il sig. Ortega Hector Alberto era stato tesserato dalla società Ragusa il 16 dicembre 2005 e che il 14 dicembre precedente il Settore tecnico aveva ricevuto la dichiarazione congiunta della società Sambenedettese e del sig. Ortega afferente l'esonero del tecnico dalla conduzione della prima squadra prima dell'inizio del campionato.

Tale dichiarazione congiunta era stata recepita dal Settore tecnico, tanto è vero che era stata riconosciuta all'allenatore la facoltà di tesserarsi per una nuova società.

Risulta infine dagli accertamenti dell'Ufficio indagini che la società Ragusa in un primo momento aveva rifiutato il tesseramento dell'Ortega a ragione delle dimissioni dello stesso dalla società Sambenedettese e che si era indotta a tesserarlo solo dopo la dichiarazione congiunta di cui sopra, che di fatto riconosceva all'Ortega la possibilità di ritesserarsi.

Ciò comporta che la società si era attenuta al rispetto della disciplina dell'art. 38 comma primo del RST.

P.Q.M.

proscioglie i deferiti.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 28 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete